

REPUBBLICA ITALIANA N°1125/2012

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Angelo Buscema	Presidente
Dott.ssa Stefania Fusaro	Consigliere relatore
Dott.ssa Patrizia Ferrari	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 28725 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti con atto di citazione depositato in data 23/12/2011, nei confronti di:

- **X STELLA** nata a XX (PD) il 13/7/1961, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bigolaro del Foro di Padova (p.e.c. stefano.bigolaro@ordineavvocatipadova.it), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franco Zambelli in Mestre, via Cavallotti n. 22;

- **X ANTONIO VIGILIO** nato a XX (VE) il 1/12/1958, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scuglia del Foro di Padova (p.e.c. giuseppe.scuglia@ordineavvocatipadova.it), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franco Zambelli in Mestre, via Cavallotti n. 22;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 luglio 2012, il relatore Consigliere dott.ssa Stefania Fusaro, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale

dott. Giancarlo Di Maio e, per i convenuti, gli avvocati Stefano Bigolaro e Giuseppe Scuglia, con l'assistenza del Segretario signora Nicoletta Niero;

Ritenuto in

FATTO

1.1. Con atto di citazione depositato in data 23 dicembre 2011 e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la dott.ssa Stella X nella qualità di Segretario e Direttore generale del Comune di XXXX, nonché il rag. Antonio Vigilio X quale Responsabile del Servizio finanziario del medesimo Comune. Il Pubblico Ministero ha affermato sussistere la responsabilità, per colpa grave, dei due dipendenti per avere erogato corrispettivi professionali, pari ad euro 36.838,00, in favore dell'avv. Paolo P - legale incaricato della difesa del Comune nel giudizio proposto innanzi al TAR per il Veneto dalla società *Grafica Veneta s.p.a.* – sulla base di semplici <preavvisi di fatture> presentate dal professionista e nell'assenza di documentazione idonea a giustificare la misura del compenso richiesto. Il Requirente ha prospettato al Collegio una quantificazione del danno in forma alternativa, sulla base di due differenti parametri di liquidazione, con imputazione, in entrambe le ipotesi, del nocumento economico cagionato alle casse del comune, nella misura del 60% a carico della dott.ssa X e del 40% a carico del rag. X, in ragione del diverso apporto causale contestato ai convenuti. Nel libello di responsabilità il Pubblico Ministero ha preliminarmente riepilogato le circostanze di fatto rilevanti ai fini del giudizio, osservando di avere acquisito la *notitia damni* in seguito all'esposto del sindaco del comune di XXXX del 21/2/2011, in cui veniva rappresentata una situazione di illegittimità connessa alla variante urbanistica richiesta dalla *Grafica Veneta s.p.a.* ed al contenzioso innanzi al TAR per il Veneto che aveva interessato il Comune su ricorso della medesima società. In particolare, il

Requirente ha posto in evidenza come dall'istruttoria fosse emerso che *Grafica Veneta s.p.a.*, intendendo realizzare una nuova stamperia della superficie di 20.000 mq, aveva presentato al Comune di XXXX, in data 16/2/2004, una richiesta di variante urbanistica di un'area classificata come zona agricola, utilizzando la particolare procedura di cui ai all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998. Il consiglio comunale, con deliberazione n. 35/2004, respingeva la richiesta di variante ponendosi la stessa in contrasto con la destinazione urbanistica di zona e trattandosi, comunque, di intervento ricadente in zona tutelata. La società *Grafica Veneta s.p.a.* avversava tale diniego proponendo, in data 21/10/2004, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (rubricato al n. 2954/2004 di R.G.) per l'annullamento della delibera di C.C. n. 35/2004 e contestuale richiesta di risarcimento danni dell'importo di euro 10.800.000,00. Nel ricorso al Giudice amministrativo la società prospettava l'insieme dei danni riconducibili alle spese tecniche e professionali assunte, alle provvigioni relative al contratto preliminare di compravendita dell'area con destinazione agricola di cui aveva chiesto la variante, agli effetti negativi riflessi sui programmi di sviluppo aziendali, nonché ai maggiori costi richiesti per realizzare l'impianto in un altro comune. A seguito della notifica del ricorso la giunta comunale, con delibera n. 146 del 3/11/2004, deliberava di resistere in giudizio, conferendo all'avv. Paolo P del Foro di Padova l'incarico della difesa del Comune. In particolare, con la richiamata delibera, si demandava alla Responsabile dell'Area Amministrativa l'assunzione dell'impegno di spesa *<per la copertura delle spese di assistenza legale, quantificate in presunti euro 5.000,00>*. La dott.ssa X, con propria determina n. 126 del 5/11/2004, dava esecuzione al deliberato della giunta impegnando la somma sopra indicata quale onorario dovuto in relazione all'incarico difensivo di *<resistere in giudizio alle pretese giuridiche*

avanzate dalla ditta Grafica Veneta>. Il rag. X apponeva su tale provvedimento il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.lgs n. 267/2000. L'avv. Paolo P si costituiva per il Comune di XXXX nel giudizio promosso da *Grafica Veneta s.p.a.*, depositando in data 11/11/2004 presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo una memoria di costituzione meramente formale. La dott.ssa X, con determina n. 141 del 24/12/2004, richiamate le delibere di Giunta n. 146/2004 (conferimento di incarico in favore dell'avv. P ai fini della costituzione nel giudizio promosso da *Grafica Veneta s.p.a.*) e n. 147/2004 (conferimento di un nuovo incarico al medesimo legale, in un altro giudizio innanzi al TAR per il Veneto) disponeva di <*integrare*> il compenso impegnato in favore del difensore con l'ulteriore somma di euro 5.000,00 in relazione all'andamento <*dell'iter contenzioso e (...) fatto salvo eventuale ulteriore conguaglio in esito al prosieguo delle predette liti*>. Il responsabile del servizio finanziario, rag. X, apponeva il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria sul provvedimento emesso dalla Responsabile dell'Area Amministrativa.

1.2. In relazione all'azione giudiziaria promossa innanzi al TAR per il Veneto da *Grafica Veneta s.p.a.* alcuni consiglieri comunali proponevano <*l'autoannullamento della deliberazione di Consiglio comunale n. 35/2004*>. Di tale questione veniva interessato il legale del comune che, in data 29/12/2004, inviava al Sindaco ed all'attenzione della dott.ssa X un parere nel quale veniva evidenziata l'infondatezza del ricorso proposto da *Grafica Veneta s.p.a.*, formulandosi una prognosi negativa in ordine all'esito dello stesso, considerato l'orientamento giurisprudenziale espresso in vicende analoghe dal TAR per il Veneto. Contrariamente al parere del legale, il Consiglio comunale con delibera n. 3 del 7/1/2005, *melius re perpensa*, disponeva

in via di autotutela <l'annullamento> della delibera consiliare n. 35/2004 - che aveva rigettato la variante richiesta da *Grafica Veneta s.p.a* – ritenendo che la stessa comportasse per il comune < *un concreto rischio di esposizione debitoria laddove le ragioni del ricorrente dovessero trovare anche solo parzialmente accoglimento presso le competenti sedi giurisdizionali*>. A seguito della delibera consiliare di annullamento del precedente diniego di variante, la società presentava in data 14/1/2005 un nuovo progetto di variante urbanistica che il consiglio comunale, con delibera n. 21 del 4/5/2005, approvava con modifiche. In data 27/10/2005 il difensore di *Grafica Veneta s.p.a.* comunicava al sindaco del Comune di XXXX che <*in base ad istruzioni da tempo impartiteci dal cliente e tenendo fede a pregressi accordi raggiunti con il comune*> avrebbe formalizzato, nei giorni successivi <*la già annunciata rinuncia di Grafica Veneta al ricorso R.G. n. 2954/2004 pendente dinanzi al TAR per il Veneto, mediante atto da notificare al comune e quindi da depositare nella segreteria del Tribunale*>. Come già preannunciato, in data 9/6/2006, il difensore della Grafica Veneta s.p.a. depositava l'atto di rinuncia al ricorso iscritto al n. 2954/2004 R.G.; di tale circostanza l'avv. P informava, con lettera del 19/6/2006, il sindaco del Comune di XXXX.

Qualche mese più tardi, la dott.ssa X, con determina n. 39 del 7/8/2006, effettuava una ricognizione dei contenziosi <pendenti> innanzi al TAR Veneto, affidati alla difesa dell'avv. P, ed integrava l'impegno di spesa in favore dello stesso, per l'importo di euro 30.000,00. Nell'indicato provvedimento la dirigente motivava l'attribuzione delle ulteriori somme in favore del legale del Comune facendo anche riferimento al giudizio R.G. n. 2954/2004, nonostante fosse nota agli Uffici comunali la rinuncia al ricorso di *Grafica Veneta s.p.a.*. Anche su tale determina il responsabile del Settore Finanziario apponeva il visto di regolarità contabile. Con

decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto del 14/9/2006, il giudizio R.G. n. 2954/2004, incardinato da Grafica Veneta s.p.a., veniva dichiarato estinto.

Dopo alcuni mesi dall'avvenuta estinzione del giudizio, la dott.ssa X con provvedimento n. 31 del 28/5/2007, rilevata la necessità di "*adeguare gli impegni già assunti per il pagamento degli onorari e delle spese legali*" in favore dell'avv. P e tenuto conto "*dello stato dell'iter processuale*" determinava di impegnare, in favore del difensore del Comune, l'ulteriore somma di euro 15.000,00 sempre con riferimento al giudizio iscritto al n. 2954/2004 R.G. (promosso innanzi al TAR per il Veneto e dichiarato estinto in data 14.9.2006). Anche su tale determina veniva apposto il visto di regolarità contabile. In esecuzione dei richiamati provvedimenti (n. 126/2004, n. 571/2004, n. 39/2006, n. 31/2007) assunti dalla dott.ssa X quale Responsabile dell'Area amministrativa venivano emessi dal rag. X in favore dell'avv. P, i seguenti mandati di pagamento: n. 667 del 14/3/2005 dell'importo complessivo di euro 4.776,05 (con riferimento al *<preavviso di fattura>* dell'avv. P in data 4/1/2005, avente ad oggetto *< Comune di XXXX/Grafica Veneta s.p.a. - 1° acconto, Ricorso al TAR Veneto n. 2954/2004 >*); n. 591 del 28/2/2007 dell'importo complessivo di euro 11.704,50 (con riferimento al *<preavviso di fattura>* in data 7/12/2006 dell'avv. P, avente ad oggetto *<Comune di XXXX/Grafica Veneta s.p.a. - 2° acconto, Ricorso al TAR Veneto n. 2954/2004 >*); n. 1470 del 13/6/2007 e n. 1471 del 13/6/2007 dell'importo, rispettivamente, di euro 2.444,02 e di euro 11.019,98 (con riferimento al *<preavviso di fattura>* in data 1/3/2007 dell'avv. P, avente ad oggetto *<Comune di XXXX/Grafica Veneta s.p.a. - 3° acconto, Ricorso al TAR Veneto n. 2954/2004 >*); n. 1488 del 19/6/2008 dell'importo complessivo di euro 12.417,65 (con riferimento al *<preavviso di fattura>* in data 14/5/2008

dell'avv. P di euro 6.893,12 avente ad oggetto <Comune di XXXX/Grafica Veneta s.p.a. - <Saldo, Ricorso al TAR Veneto n. 2954/2004 > nonché per altra <prefattura> relativa a diverso giudizio seguito dallo stesso difensore).

1.3. In relazione a tali circostanze il Pubblico Ministero contestava alla dott.ssa X ed al rag. X - con invito a dedurre ex art. 5, 1° comma, del D.L. n. 453/1993 convertito in legge n. 19/1994 - di aver cagionato, al Comune di XXXX, un danno per indebita spesa di euro 32.062,00. In particolare, il Requirente imputava ai due dipendenti comunali di avere corrisposto all'avv. P l'importo di euro 36.838,00 sulla base di semplici preavvisi di fattura, senza alcuna documentazione dimostrativa delle prestazioni svolte dal legale e pur in presenza di una modesta attività difensiva (consistita, essenzialmente, nel deposito di una memoria di costituzione formale, nella trasmissione al sindaco ed alla dott.ssa X della nota in data 29/12/2004, con allegato un sintetico schema di atto deliberativo, nel parere del 4/1/2005 e nella trasmissione al sindaco della lettera del 19/6/2006 con la quale veniva comunicata l'avvenuta rinuncia di Grafica Veneta s.p.a. al ricorso promosso innanzi al TAR per il Veneto). La Procura regionale evidenziava come la suddetta attività potesse far ritenere congruo, quale compenso professionale per la difesa del Comune, l'importo di euro 4.776,05 previsto nella prima determina della dott.ssa X (n. 126/2004), alla quale aveva fatto seguito il mandato emesso, in data 14/3/2005, dal rag. X. Sulla base di tali premesse affermava che il pregiudizio per le casse comunali potesse determinarsi nella differenza tra l'importo complessivo dei compensi erogati in favore dell'avv. P (euro 36.838,00) e quello realisticamente dovuto in favore del difensore (euro 4.776,05), imputando il corrispondente documento economico per il 60% a carico della dott.ssa X e per il restante 40% a carico del rag. X.

1.4. Entrambi gli incolpati presentavano controdeduzioni al Pubblico Ministero. In particolare la dott.ssa X, nella memoria depositata in Procura in data 17/9/2011 eccepiva, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria; contestava la sussistenza del danno, avuto riguardo all'effettiva attività svolta dall'avv. P; sosteneva che il comune, all'epoca del conferimento dell'incarico in favore del legale, non disponeva della somma necessaria per far fronte, per intero, alle spese legali relative ad una controversia di così alto valore e che, d'accordo con il professionista, aveva deciso di limitare l'impegno alla somma di euro 5.000,00 con l'intesa che agli ulteriori conguagli si sarebbe provveduto, successivamente, in relazione all'andamento del contenzioso; che l'avv. P si era recato più volte in comune per riunioni connesse alla vicenda di Grafica Veneta s.p.a.; che il legale aveva redatto una convenzione, sottoposta al comune in data 2/3/2005 e che, in ogni caso, al difensore erano stati liquidati onorari professionali vicini ai minimi tariffari, posto che per il solo incarico di consulenza, l'importo degli stessi doveva ritenersi ricompreso tra euro 8.655,70 ed euro 28.437,04. La dott.ssa X chiedeva anche di essere sentita e nell'audizione del 28/9/2011 resa innanzi al Pubblico Ministero ribadiva le suddette argomentazioni, precisando di aver provveduto anche a verificare, in via informale, presso l'Ordine degli Avvocati, la congruità degli onorari richiesti dall'avv. P. Il rag. X depositava le proprie controdeduzioni in data 14/9/2011, sostenendo che il proprio ruolo nella vicenda era stato limitato ai soli aspetti contabili, non rientrando fra i propri compiti la valutazione delle prestazioni rese dal legale. Il responsabile del settore finanziario evidenziava l'assenza del danno in relazione all'attività professionale posta in essere dall'avv. P e nel corso dell'audizione avvenuta in data 28/9/2011 ribadiva il contenuto delle deduzioni scritte.

1.5. Con l'odierno atto di citazione il Pubblico Ministero, ritenendo non soddisfacenti le argomentazioni addotte dagli incolpati in sede di controdeduzioni, ha prospettato la responsabilità della dott.ssa X e del rag. X per colpa grave conseguente alla violazione della normativa primaria di cui agli artt. 49, 151, 183, 184, 185 del D.lvo n. 267/2000 nonché di quella secondaria contenuta nel Regolamento di contabilità del comune di XXXX e, segnatamente, degli artt. 16, 17, 58, 63, 64. Quanto alle controdeduzioni degli incolpati sul decorso del termine di prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria, ne ha evidenziato l'infondatezza, osservando come la notifica dell'invito a dedurre sia avvenuta prima dello scadere del quinquennio. Con riferimento all'attività difensiva svolta dall'avv. P, il P.M. contabile ne ha rimarcato la non pregnante rilevanza, aggiungendo che nelle proprie controdeduzioni i convenuti hanno enfatizzato il contenuto di prestazioni professionali che oltre ad essere eterogenee rispetto a quelle che hanno formato oggetto della remunerazione, andrebbero ritenute di stretta competenza degli uffici comunali. Sotto questo profilo il P.M. ha affermato come la pretesa attività di <consulenza>, posta in essere dall'avv. P, oltre a non aver arrecato alcun apporto particolare rispetto agli atti redatti dal Responsabile del Settore tecnico comunale (arch. Anastasio) o dalla stessa *Grafica Veneta s.p.a*, deve considerarsi illegittima per mancanza di un regolare affidamento, con determinazione di termini e corrispettivo, in conformità alla previsione di cui all'art. 110, 6° comma, del D.lgs n. 267/2000 ed alle successive disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 311/2004. Il Requirente, affermata nell'*an* la colpevole responsabilità dei convenuti ha, quindi, prospettato un duplice computo del *quantum* del danno. In via principale ha sostenuto che il nocumento finanziario sofferto dal comune in relazione ai suddetti indebiti esborsi di denaro deve quantificarsi nell'importo di euro 32.062,00, così determinato

sottraendo dall'importo di euro 36.838,00 (complessivamente pagato all'avv. P) la somma di euro 4.776,05 (primo acconto pagato al legale); in ragione di tali premesse ha chiesto la condanna della dott.ssa X al pagamento della somma di euro 19.200,00 (60% del danno) e del rag. X al pagamento della somma di euro 12.800,00 (40% del danno). In via subordinata, tenuto conto delle osservazioni svolte in sede istruttoria dagli incolpati, il P.M. contabile ha sostenuto che il parametro di riferimento per valutare la congruità delle somme erogate al difensore del Comune, può evincersi dalla Tabella A degli onorari di avvocato per le cause davanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado (D.M. n. 127/2004). In relazione a tale parametro il Requirente, considerate le voci di tariffa "*relative a <studio della controversia> e <consultazioni con il cliente>*, *nella misura minima (rispettivamente 0,000506 e 0,0000255) perché da ricollegare ad un'attività che tale appare*" e ritenuto congruo per la prima voce un onorario di euro 5.464,8 e per la seconda voce un onorario di euro 2.754,00, ha affermato che all'avv. P, per l'attività difensiva resa in favore del Comune di XXXX, poteva essere erogata, tutt'al più, la somma di euro 8.218,80, oltre accessori di legge (CPA 2% e IVA 20%), per un totale di euro 10.059,811. Alla luce di tali considerazioni la Procura Regionale ha contestato ai convenuti, in via subordinata, di avere cagionato il danno di euro 26.778,00 (così determinato sottraendo l'importo di euro 10.059,811 dalla complessiva somma di euro 36.838,00 erogata al legale), chiedendo la condanna della dott.ssa X al pagamento della somma di euro 16.067,00 (60% del danno), nonché quella del rag. X al pagamento della somma di euro 10.711,00 (40% del danno), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali ed alle spese di giudizio.

1.6. Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio con memorie depositate in data 22/6/2012, prospettando considerazioni difensive in parte analoghe. Va rilevato

che la sola difesa della dott.ssa X ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine di cui all'art. 5, comma 1 del D.L. n. 453/1993. In particolare, l'indicata convenuta ha asserito di avere ritirato dall'Ufficio Postale l'invito a dedurre in data 29/8/2011, osservando come l'atto di citazione le sia stato notificato in data 13/2/2012, e dunque oltre i centoventi giorni (26/1/2012) dalla data di scadenza del termine per le controdeduzioni (28.9.2011). Entrambi i convenuti, nel merito, hanno affermato l'insussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità, osservando che *<nessun pregiudizio patrimoniale è stato causato all'erario a fronte della corresponsione dei citati compensi all'avv. Paolo P. Al contrario, dalla complessiva vicenda urbanistica e contenziosa che ha visti contrapposti il comune di XXXX e Grafica Veneta, è invero derivato un indubbio ed evidente vantaggio a favore dell'ente pubblico, anche in termini squisitamente economici>*. Le difese della dott.ssa X e del rag. X hanno inoltre evidenziato la sottovalutazione, da parte della Procura contabile, dell'apporto difensivo, giudiziale e stragiudiziale dell'avv. P nella complessa vicenda amministrativo-giudiziaria della variante richiesta da *Grafica Veneta s.p.a.*, nonché dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione. Hanno osservato, in particolare, che la circostanza che il legale incaricato dal Comune si fosse limitato a predisporre una memoria di costituzione in giudizio meramente *<formale>* può aver rappresentato il frutto di una valutazione *<strategica>* effettuata dal difensore, ma ciò non implica che non vi sia stata una preventiva attività di studio della controversia; hanno sottolineato come il calcolo della Procura, riferito alla Tabella degli onorari degli avvocati, abbia trascurato varie voci di rilevante importo, quale ad esempio l'onorario (pari ad euro 7.431,00) per la *<redazione del controricorso>* oltre ad altre voci di tariffa, quali i diritti (per *<disamina, posizione archivio, autentica firme>*); hanno osservato come

all'avv. P si sarebbe potuto riconoscere anche il compenso relativo alla fase di assistenza nella redazione della convenzione e predisposizione degli atti deliberativi del consiglio comunale che, secondo quanto previsto dalla tabella D per l'attività stragiudiziale, ammonterebbe ad euro 63.437,52. Il patrocinio dei convenuti ha infine ribadito come l'attività del legale abbia fatto conseguire all'ente pubblico ed alla collettività di riferimento alcuni vantaggi, quali la realizzazione di una rotatoria stradale, la cessione gratuita di un'area a verde, la corresponsione degli oneri di urbanizzazione da parte di *Grafica Veneta s.p.a.* Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, la dott.ssa X ha osservato di aver preso servizio presso il comune di XXXX in data 24/9/2004 e, dunque, in epoca successiva all'adozione della deliberazione consiliare n. 35/2004, oggetto di impugnativa innanzi al TAR per il Veneto, evidenziando, dunque, di non poter essere chiamata a rispondere di una condotta connotata da colpa grave; ha sottolineato come tutti i provvedimenti assunti siano legittimi, essendo conformi ai criteri enunciati dall'art. 184, commi 1 e 2, del D.lgs n. 267/2000 in materia di liquidazione della spesa e congrui rispetto all'attività professionale prestata dall'avv. P. La difesa della convenuta ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: *<Dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione nei suoi confronti emesso e comunque accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità amministrativa a suo carico>*. Il convenuto X, da parte sua, ha ribadito come il Responsabile dell'ufficio finanziario non potesse sindacare la quantità o qualità delle prestazioni svolte dal legale, esauendosi i suoi compiti nella verifica della copertura finanziaria e dell'esistenza dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore. La difesa del responsabile del Settore finanziario ha escluso la sussistenza della colpa grave e rimarcato l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 49 del D.lgs n.

267/2000, disposizione che concerne il parere che viene rilasciato sugli atti collegiali, formulando le seguenti conclusioni: *<Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità amministrativa a suo carico>*.

1.7. All'odierna udienza di discussione il Requirente ha replicato in ordine all'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della dott.ssa X, evidenziando come la stessa sia infondata, dovendosi applicare al termine previsto per il deposito dell'atto di citazione la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali. Nel merito il P.M. contabile ha ribadito la sussistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti, per le motivazioni esposte in citazione, evidenziando l'inconferenza e l'infondatezza delle deduzioni difensive afferenti ai *<vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata>*. Il patrocinio della dott.ssa X ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di citazione; nel merito ha richiamato la documentazione versata in atti comprovante l'ampia attività di assistenza legale posta in essere dall'avv. P ed il contributo dato dallo stesso al raggiungimento di obiettivi di notevole rilevanza in una vertenza così delicata per il Comune di XXXX. Il difensore del convenuto X ha richiamato le considerazioni esposte nella comparsa di costituzione, ricordando che la giurisprudenza contabile attribuisce al Responsabile del servizio economico finanziario limitati poteri di controllo; ha prodotto, in merito a tale profilo, una recente decisione della Seconda Sezione Giurisdizionale d'Appello. All'esito di brevi repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

2.1. In via pregiudiziale all'esame del merito ed alla valutazione della posizione di ogni singolo convenuto, va delibata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di

citazione formulata dalla difesa della convenuta X, la quale ha prospettato il superamento del termine previsto dall'art. 5 comma 1 della legge 14/1/1994 n. 19, come modificato dall'art. 1 comma 3 bis del D.L. 23/10/1996 n. 543, convertito nella legge 20/12/1996 n. 639.

L'eccezione è da ritenersi infondata. Osserva, infatti, il Collegio che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella decisione n. 18/1998/QM, hanno specificato che l'espressione *<emettere l'atto di citazione >*, usata dal Legislatore a proposito dell'obbligo imposto al P.M. contabile di citare in giudizio i presunti responsabili del danno entro il termine di 120 giorni dalla scadenza di quello assegnato per la presentazione delle deduzioni, va interpretata in coerenza con il peculiare sistema processuale del giudizio di responsabilità ad opera del P.M. presso la Corte dei conti (cfr. artt. 45, 46 del R.D. n. 1038/1933) che differisce dal sistema adottato, in via generale, dal codice di rito. Nell'ambito del giudizio contabile, infatti, il termine di 120 giorni deve intendersi rispettato se, entro tale scadenza, il libello di responsabilità sia depositato nella Segreteria della Sezione Giurisdizionale adita. Deve aggiungersi, in conformità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 1/2007/QM, che al predetto termine di 120 giorni si applica la sospensione feriale poiché *< nel momento in cui la Procura Regionale notifica un invito a dedurre ad un presunto responsabile, comincia in realtà già a decorrere il termine, da ritenere "processuale" ai fini della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969 previsto per la successiva eventuale instaurazione del giudizio di responsabilità con il deposito dell'atto di citazione. Si tratta, infatti, a ben vedere di un termine unico, se pure per così dire composto in quanto derivante dalla somma di due distinti (sub) termini: un termine assegnato al presunto responsabile per la risposta all'invito e un secondo termine, decorrente dalla scadenza del primo ed eventualmente prorogabile,*

più direttamente previsto per il deposito dell'atto di citazione. > (cfr. Sezioni Riunite n. 1/2007/QM; Seconda Sezione Centrale d'Appello n. 128/2010 e n. 280/2010). Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente come nella fattispecie in esame non sia ravvisabile alcuna violazione del termine previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 14/1/1994 n. 19, posto che l'invito a dedurre è stato notificato alla dott.ssa X il 19/8/2011 con atto dalla stessa ritirato, presso l'Ufficio postale, il successivo 29/8/2011. Orbene, tenendosi conto della sospensione dei termini processuali operante sino a tutto il 15/9/2011, deve conclusivamente ritenersi che il deposito dell'atto di citazione, intervenuto il 23/12/2011, sia assolutamente tempestivo in quanto avvenuto entro il centovesimo giorno dalla scadenza del termine assegnato per le controdeduzioni.

2.2. Superata la questione preliminare, osserva il Collegio come la domanda del Requirente sia meritevole di accoglimento, trovando fondamento su elementi probatori che offrono un quadro incontestabile delle responsabilità amministrative dei convenuti. Non essendo revocabile in dubbio la sussistenza del rapporto di servizio fra i soggetti oggi evocati in giudizio ed il Comune di XXXX, reputa il Collegio di dover, innanzi tutto, considerare l'elemento oggettivo della contestata responsabilità. In proposito va rilevato come, sotto una prima angolazione, le difese, al fine di giustificare la congruità dei pagamenti effettuati in favore dell'avv. P, abbiano osservato che, in realtà, gli stessi non fossero riferibili alla sola attività difensiva prestata innanzi al TAR per il Veneto, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2954/2004 R.G., avendo riguardato, anche, la consulenza richiesta per la stesura degli atti amministrativi relativi all'approvazione della successiva variante disposta in favore di *Grafica Veneta s.p.a.*

Per sgomberare il campo da tale eccezione è sufficiente osservare come quella

prospettata dai difensori dei convenuti appaia una ricostruzione, *ex post*, di fatti che non trovano riscontro nella documentazione versata in atti e che comunque denotano una condotta non conforme ai principi di legalità e di buona amministrazione. Occorre infatti precisare come tutti i pagamenti effettuati in favore dell'avv. P risultino, per *tabulas*, correlati ad impegni di spesa assunti dalla dott.ssa X, con riferimento alla sola attività defensionale prestata dal legale nel giudizio promosso da Grafica Veneta s.p.a. innanzi al TAR per il Veneto. Parimenti, tutti i mandati emessi dal rag. X sono riferiti a *<preavvisi di fatture>* dell'avv. P aventi il seguente oggetto *<ricorso al TAR Veneto n. 2954/2004 R.G., incarico conferito con deliberazione G.C. n. 146/2004>*. Le suddette inoppugnabili circostanze inducono a ritenere che tutti i pagamenti contestati dalla Procura Regionale afferiscano all'attività (pre e post-processuale) posta in essere dall'avv. P nell'ambito del giudizio n. 2954/2004 R.G. proposto innanzi al TAR per il Veneto.

2.3. Va, altresì, osservato che anche a voler ricercare una *<motivazione occulta>* idonea a giustificare gli ingenti pagamenti effettuati in favore dell'avv. P per l'attività defensionale prestata nel giudizio, permarrebbero i connotati di illiceità delle evidenziate condotte dannose poiché, all'evidenza, dovrebbe giungersi alla conclusione che in favore del legale sono stati riconosciuti compensi in forza di una causale fittizia e nell'assenza di un regolare affidamento dell'incarico di consulenza. E' noto, infatti, come in materia di incarichi di consulenza esista una dettagliata normativa, la cui *ratio* è quella di prevenire danni all'Erario conseguenti ad ingiustificate erogazioni di denaro pubblico. La puntuale regolamentazione della materia (cfr. per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, l'art. 110 del Dlgs n. 267/2000, l'art. 7 del D.lgs n. 165/2001 come successivamente modificato e l'art. 1, c. 11° della L. n. 311/2004) è infatti volta a predeterminare le condotte degli

amministratori pubblici secondo un paradigma normativo che individua, astrattamente, i comportamenti virtuosi in forza di uno schema generale che trova il proprio fondamento nel criterio della < *autosufficienza organizzativa* > della P.A., rispondente al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). In tale quadro ordinamentale ogni ente deve provvedere direttamente all'espletamento dei compiti affidatigli dalla legge, a mezzo dei soggetti stabilmente assegnati alle proprie strutture, ritenendosi ammessa la possibilità di fare ricorso a personale esterno entro i limiti ed alle condizioni consentite dalla legge. Com'è noto, la giurisprudenza contabile ha dato applicazione a tali dettami normativi affermando la necessità che l'incarico risponda ad una concreta necessità dell'Amministrazione non fronteggiabile con le proprie risorse umane, e richiedendo, altresì, un'adeguata specificazione dell'oggetto, della durata e del compenso previsto per l'espletamento dell'incarico. In ragione di tali premesse deve considerarsi illecito e foriero di danno l'incarico che si risolva in una duplicazione dell'attività che poteva essere svolta dagli uffici interni della Pubblica Amministrazione (cfr. *ex multis* Corte conti, Terza Sezione Centrale d'Appello n. 306/2010, Seconda Sezione Centrale d'Appello n. 263/2008, Prima Sezione Centrale d'Appello n. 220/2008, Sezione Giurisdizionale Regionale Calabria n. 62/2010, n. 315/2008, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia n. 1679/2011, nonché la consolidata giurisprudenza - in materia di consulenze ed incarichi - di questa Sezione Giurisdizionale Regionale Veneto: n. 651/2009, n. 134/2010, n. 471/2010).

2.4. In disparte il profilo della illiceità del conferimento di un'attività di consulenza legale in carenza dei ricordati presupposti, si ribadisce che quella che le difese dei convenuti vorrebbero far accreditare, *ex post*, come attività di <consulenza> legale non possa ritenersi tale, venendosi piuttosto a configurare quale attività

complementare, rientrante tra gli obblighi accessori del difensore di coadiuvare ed assistere il cliente, anche al fine di consentire una soluzione <bonaria> del contenzioso. Ed, in effetti, dall'esame della documentazione versata in atti, e segnatamente, dalle note generali dell'avv. P, dalle comunicazioni inviate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico (arch. Anastasio) all'avv. P, dalle comunicazioni intervenute tra il Responsabile dell'Ufficio tecnico (arch. Anastasio) ed il legale di *Grafica Veneta s.p.a.*, nonché dalle attestazioni delle riunioni alle quali ha partecipato il difensore, appare evidente come il legale abbia svolto una sorta di <supervisione> sugli atti predisposti dagli Uffici comunali e dalla società, all'ovvio fine di verificarne l'incidenza sul giudizio R.G. 2954/2004, poi dichiarato estinto per rinuncia al ricorso da parte di *Grafica Veneta s.p.a.*, e quindi nell'ambito del mandato difensivo ivi assunto.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la valutazione della sussistenza del danno vada esaminata considerando la congruità della complessiva somma di euro 36.838,00, corrisposta dal Comune di XXXX all'avv. P, con riferimento all'incarico conferito dalla giunta municipale, con delibera n. 146/2004, ai fini della difesa nel giudizio incardinato innanzi al TAR per il Veneto da *Grafica Veneta*. A tal fine si reputa condivisibile il criterio di liquidazione prospettato in via subordinata dal P.M. contabile, che prende a riferimento i valori previsti dalla Tabella A per onorari di avvocato, per le cause davanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado, in conformità al D.M. n. 127/2004 applicabile all'epoca dei fatti in esame. Ai fini di una più aderente valutazione dell'entità dei compensi dovuti al legale si ritiene doveroso computare, oltre all'importo di euro 8.218,80 – considerato nella domanda proposta in via subordinata da parte attrice, comprensivo delle voci di <onorari> relative allo <studio della controversia> ed alle <consultazioni con il

cliente>, correttamente determinati nella misura minima, avuto riguardo all'attività prestata dal difensore ed al valore della causa (euro 10.800.000,00) - anche gli ulteriori compensi, indicati dalle difese dei convenuti, per <ricerca documenti> e <redazione memoria>, riconoscendosi in relazione a tali voci, gli onorari (computati al minimo) rispettivamente, nella misura di euro 1.426,00 e di euro 7.431,00; a ciò va aggiunto, come evidenziato dalle difese, quanto dovuto per <diritti> nonché per <disamina, posizione archivio e autentica firme>, per un totale di euro 330,00. Applicando, dunque, la Tariffa professionale in relazione all'attività effettivamente svolta dall'avv. P nell'ambito del giudizio promosso da Grafica Veneta s.p.a. innanzi al TAR per il Veneto, ritiene il Collegio che il compenso professionale dovuto in favore del professionista, a tutto concedere e con una determinazione del valore della causa fondato sulla pretesa risarcitoria formulata dalla ricorrente, non potesse superare l'importo di euro 21.304,69 (derivante dalla somma di euro 17.405,80 - per diritti ed onorari - ed euro 348,11 per CPA (2%)), per un importo pari ad euro 17.753,91 su cui applicare l'IVA al 20%, pari ad euro 3.550,78). In applicazione di tale criterio, il danno subito dal Comune di XXXX va determinato in euro 15.533,31, corrispondente alla differenza tra la somma corrisposta dal Comune di XXXX in favore dell'avv. P (euro 36.838,00) e quella effettivamente dovuta in favore del nominato difensore (euro 21,304,69) per l'attività defensionale svolta nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2954/2004 R.G. del TAR per il Veneto.

2.5. Così determinato il danno si rileva come nessuna influenza possono avere, nell'ambito di tale quantificazione, i pretesi vantaggi per la collettività che nella prospettazione dei convenuti, sarebbero derivati dall'approvazione della variante urbanistica disposta in favore di *Grafica Veneta s.p.a.* con delibera di C.C. n. 21/2005, nonché dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di XXXX e la società

nella quale erano state previste, fra le altre cose, la realizzazione di una rotatoria ed il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Si osserva, in proposito, come l'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, nel testo modificato dal DL n. 543/1996 convertito nella legge n. 639/1996, preveda che il Giudice contabile "*fermo restando il potere di riduzione deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata, in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità*".

All'atto della quantificazione del danno il Giudice deve, pertanto, operare un confronto tra gli effetti favorevoli e quelli dannosi verificatisi nel patrimonio del soggetto danneggiato a seguito dell'evento, purché danno e vantaggio discendano dal medesimo fatto. Ora, non c'è chi non veda come, nella fattispecie in esame, nessuno degli evidenziati <vantaggi> indicati dalla difesa possa ritenersi causalmente ricollegabile alla condotta degli odierni convenuti, avente ad oggetto il riconoscimento di indebiti compensi in favore dell'avv. P. I ricordati effetti amministrativi derivano, infatti, dalla <scelta discrezionale > del consiglio comunale di annullare la delibera n. 35/2004 di diniego di variante e di approvare, in favore di *Grafica Veneta s.p.a.*, la variante urbanistica che consentiva la realizzazione del nuovo importante impianto nel territorio comunale, a fronte dell'impegno della società di realizzare alcune opere e di versare i dovuti oneri di urbanizzazione.

2.6. Acclarati, per le ragioni sopra esposte, sia l' *an* che il *quantum* del nocumento economico subito dal Comune di XXXX, spetta ora al Collegio verificare se il danno cagionato alle casse comunali sia riconducibile ad una condotta antiggiuridica addebitabile agli odierni convenuti a titolo di colpa grave. Prima di procedere alla disamina delle singole responsabilità appare utile ricordare come ai sensi dell'art. 183

del D.lgs n. 267/2000 l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, che deve essere correlato ad un'obbligazione giuridicamente esistente. Tale profilo, deve aggiungersi, è specificamente contemplato anche dall'art. 58 del Regolamento di contabilità del comune di XXXX, il quale prevede l'obbligo, per il Responsabile del servizio, di indicare *<i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche che hanno determinato il provvedimento, le risultanze dell'istruttoria poste in relazione con i presupposti di fatto e con le ragioni giuridiche>*.

Per quanto concerne, invece, la fase di liquidazione della spesa, l'art. 184 del D.lgs n. 267/2000 dispone che la stessa deve essere disposta sulla base della *<documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione>*. In conformità alla norma primaria, l'art. 63 del Regolamento di contabilità del Comune dispone, in proposito, che *<La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato. Tutte le fatture e le richieste di pagamento provenienti dall'esterno affluiscono al servizio finanziario che, dopo averle registrate, anche per via informatica le trasmette al servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa perché provveda alla liquidazione. Con l'atto di*

liquidazione della spesa, sottoscritto dal responsabile del servizio, viene attestato che il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile per l'intervenuta acquisizione da parte dell'ente dell'utilità o bene richiesti nella qualità e quantità prefissata all'interno della somma a suo tempo impegnata (..). L'atto di liquidazione, unitamente a tutti i relativi documenti giustificativi, deve pervenire al servizio finanziario>.

Deve aggiungersi che l'art. 185 del D.Lgs n. 267/2000 prevede un ulteriore controllo del Responsabile del Servizio finanziario in occasione dell'emissione del mandato di pagamento; in modo analogo dispone l'art. 64 del Regolamento di contabilità del comune di XXXX. Ed ancora, l'art. 16 del Regolamento di contabilità (in conformità alla norma primaria di cui all'art. 49 del D.lgs n. 267/2000) prevede che il parere di regolarità contabile debba riguardare *<l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali (...) e la regolarità della documentazione>*. Ai sensi dell'art. 151 del D.lgs n. 267/2000, poi, *“i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”*.

2.7. Facendo applicazione alla fattispecie in esame delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, appare fuor di dubbio che la dott.ssa X - quale Responsabile dell'Area, nonché Segretario Generale e Direttore Generale del comune – avendo disposto, in favore dell'avv. P, pagamenti non assistiti da adeguata documentazione giustificativa, né preceduti da una verifica dell'effettiva attività posta in essere dal difensore del comune, abbia violato gli obblighi previsti dagli artt. 183, 184 del D.lvo n. 267/2000 nonché dagli artt. 58, 63 del Regolamento di contabilità del comune. Per quanto riguarda, poi, la condotta del rag. X – quale Responsabile del

Servizio finanziario del Comune di XXXX – si ravvisa, invece, una palese violazione degli obblighi previsti dagli artt. 49, 151, 183, 184, 185 del D.lvo n. 267/2000 nonché dagli artt. 16, 17, 58 del Regolamento di contabilità, avendo il nominato funzionario apposto il visto di regolarità su determine di spesa generiche e prive di supporto documentale, nonchè per aver emesso i mandati di pagamento in favore dell'avv. P pur in assenza di idonea giustificazione.

Con le evidenziate condotte gli odierni convenuti, preposti ai vertici degli Uffici comunali, hanno disatteso i principi che governano le procedure di spesa nell'ordinamento contabile pubblicistico. La violazione di tali regole fondamentali, poste a presidio del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, non può che far qualificare in termini di colpa grave i comportamenti degli stessi. Dagli elementi acquisiti agli atti di causa appare evidente che all'avv. P è stato riconosciuto l'ingente compenso di euro 36.838,00 sulla base delle richieste (*rectius* <preavvisi di fatture>) formulate dallo stesso difensore, nonostante la Giunta comunale, nella delibera di conferimento dell'incarico avesse previsto un importo presunto, a copertura delle spese di giudizio, di euro 5.000,00. Deve aggiungersi che i suddetti compensi sono stati erogati senza verificare la “*regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi*”, come previsto dal ricordato art. 184 del T.U.E.L.. I convenuti hanno, addirittura, liquidato importi ed emesso i relativi mandati in favore dell'avv. P, in relazione all' <*attività svolta nel giudizio R.G. n. 2954/2004 avanti al TAR Veneto*>, ben oltre l'estinzione del giudizio proposto da *Grafica Veneta s.p.a.* per rinuncia al ricorso da parte della società. Le peculiari circostanze del caso concreto inducono, pertanto, a ritenere che la responsabilità amministrativa di entrambi i convenuti sia connotata da colpa grave. Per quanto concerne, in particolare, la posizione della Responsabile dell'Area dott.ssa

X che, si ricorda, svolgeva le ulteriori funzioni di Segretario Generale e di Direttore Generale del Comune di XXXX, non può riconoscersi, poi, alcun rilievo alle considerazioni difensive in ordine alla circostanza che la stessa aveva preso servizio, presso l'Amministrazione comunale, in epoca successiva all'adozione della delibera consiliare n. 35/2004, oggetto di impugnativa al TAR per il Veneto da parte di *Grafica Veneto s.p.a.*, posto che in questa sede non è in discussione la legittimità della costituzione in giudizio del Comune, bensì il *quantum* del compenso liquidato in favore del difensore. Per contro va ribadito come la condotta posta in essere dalla dott.ssa X appaia non solo in contrasto con i richiamati obblighi previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare dell'ente, ma anche con il generale dovere, conseguente alla sua posizione di segretario generale (art. 97 del D.lgs n. 267/2000) di essere garante della legalità e della correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale. In relazione alla posizione, alle responsabilità ed al ruolo assunto nella vicenda dalla dott.ssa X, si deve riconoscere nella condotta della stessa una maggiore incidenza causale nella determinazione del danno, quantificabile nella misura del 60% dell'intero. Il restante 40% del danno va addebitato al concorso colposo del rag. X, responsabile del Servizio finanziario del Comune di XXXX. Il nominato funzionario, riunendo in sé le funzioni sia del responsabile del Servizio finanziario che di Ragioneria, ha infatti rilasciato il visto favorevole sulle determinazioni illegittime assunte dalla dott.ssa X, emettendo mandati di pagamento, per complessivi euro 36.838,00 in favore dell'avv. P, con la causale <*Ricorso al TAR Veneto n. 2954/2004*> a fronte di una situazione che, in relazione alle circostanze sopra ricordate, non giustificava l'emissione dei suddetti titoli di pagamento e che avrebbe richiesto, quanto meno, la richiesta di idonee giustificazioni a corredo degli stessi. Con riferimento alle deduzioni difensive del convenuto, giova sottolineare come la

giurisprudenza della Corte dei conti abbia evidenziato che il controllo di regolarità finanziaria deve ritenersi afferente alla legittimità della spesa, implicando un giudizio di conformità della stessa alle leggi ed ai regolamenti. E' stato altresì affermato che non sussiste una differenza ontologica tra il parere di regolarità contabile, previsto per le deliberazioni degli organi rappresentativi – in quanto collegiali – ed il visto di regolarità contabile previsto per le determinazioni dei responsabili dei servizi – in quanto atti monocratici - tenuto conto che lessicalmente il termine <deliberazione> può riferirsi indifferentemente sia gli atti collegiali che a quelli monocratici “*con la semplice differenza, prevista dagli artt. 55, comma 5 e 151 comma 4 del D.lgs n. 267/2000 che il visto di regolarità contabile, congiunto all’attestazione di copertura finanziaria è requisito di esecutività dell’atto amministrativo*” (Corte conti Sez. Giurisd. per la Sicilia n. 1337/2012). D’altro canto la stessa decisione (sentenza della Seconda Sezione Giurisdizionale d’Appello in data 1/3/2011) richiamata all’udienza di discussione dal patrocinio del convenuto - afferente al caso di un dirigente preposto al Settore finanziario chiamato a rispondere dell’avvenuta liquidazione di compensi sulla base di determinazioni illegittimamente assunte - ha affermato che non esula dai doveri del dirigente del Settore Finanziario la sospensione dell’erogazione dei pagamenti illegittimi. Deve, poi, aggiungersi che nell’ambito di tale pronuncia si è pervenuti all’assoluzione del dirigente solo in esito ad un’analisi complessiva delle particolari circostanze del caso deciso e della non rilevabilità *prima facie* delle illegittimità accertate. Per contro occorre rilevare come, nella fattispecie in esame, l’anomalia delle liquidazioni effettuate dalla dott.ssa X in favore dell’avv. P poteva essere facilmente rilevata dal Responsabile del Settore Finanziario, in relazione alla reiterazione di liquidazioni che non trovavano alcuna rispondenza nel giudizio, ormai dichiarato estinto, che aveva dato luogo al conferimento

dell'incarico difensivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, determinato il danno risarcibile dai convenuti nell'importo di euro 15.533,00, va disposta la condanna della dott.ssa Stella X al pagamento, in favore del Comune di XXXX, della somma di euro 9.320, 00 nonché del rag. Antonio Viglio X, al pagamento, in favore della stessa Amministrazione, della somma di euro 6.213,00; a tali importi, da ritenersi comprensivi di rivalutazione monetaria, vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, a carico dei convenuti, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando:

- In via pregiudiziale respinge l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione della convenuta X Stella e

CONDANNA

- X STELLA al pagamento, in favore del Comune di XXXX, della somma di euro 9.320,00 (novemilatrecentoventi/00) comprensiva di rivalutazione monetaria, nonché al pagamento su tale somma degli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo.

- X ANTONIO VIGILIO al pagamento, in favore del Comune di XXXX della somma di euro 6.213,00 (seimiladuecentotredici/00) comprensiva di rivalutazione monetaria, nonché al pagamento su tale somma degli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo.

Condanna, altresì, i convenuti, per le quote di responsabilità innanzi indicate, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2012.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

F.to Dott.ssa Stefania Fusaro

F.to Dott. Angelo Buscema

Depositata in Segreteria il 14/12/2012

Il Direttore della Segreteria

F.to Cristina Guarino